

riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

- modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - cartella di pagamento - notifica

Riscossione imposte - Termine per la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste ex art. 3-bis, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 462 del 1992 - Individuazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 20615 del 22/07/2025 (Rv. 675201 - 01) In tema di riscossione delle imposte, la notificazione delle cartelle di pagamento, conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dall'art. 3-bis, commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 462 del 1997, nella formulazione "ratione temporis" vigente, deve essere eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, come previsto dall'art. 25, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, "ratione temporis" vigente, dovendosi attribuire al termine fissato dal comma 5 del predetto art. 3-bis efficacia meramente esortativa.